

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 940-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1960

Impiego pacifico dell'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — Giunge al nostro esame per la terza volta un disegno di legge governativo per la regolamentazione della produzione e dell'impiego dell'energia nucleare.

Il primo venne presentato dal Governo il 15 dicembre 1956. Esso, basandosi sulle legislazioni straniere allora in vigore, intendeva affrontare tutti i problemi dalla ricerca delle materie prime, fonti di combustibili nucleari, alla loro utilizzazione, al regime di brevettabilità dei ritrovati scientifici, alle norme di sicurezza eccetera.

Tale disegno di legge fu oggetto di molte critiche e dette luogo ad osservazioni degne di rilievo.

Incerta è infatti ancora oggi, ogni norma legislativa di carattere tassativo in una materia ancora così fluida, in cui ogni giorno, recenti ritrovati scientifici e nuovi indirizzi della scienza e della tecnica, spostano, estendono, rendono più accessibile questa nuova fonte di energia della quale, peraltro, non si conoscono ancora completamente tutti i possibili usi in numerosissimi campi.

Basti paragonare l'epoca, ancora a noi molto vicina, in cui l'energia atomica poteva essere utilizzata solo per scopi bellici e per cui, quindi, studi ed esperienze erano protetti dal più impenetrabile segreto militare, ad oggi, a distanza di soli pochi anni, in cui tale energia prodotta in centrali termonucleari, da tutti conosciute anche nei loro dettagli, viene con sufficiente libertà di indagine studiata dagli esperti della materia e seguita nel suo sviluppo produttivo, tecnico ed economico.

Per queste ragioni il Governo ritenne opportuno ritirare il disegno di legge n. 1741 della seconda legislatura, e sostituirlo nel 1957 con quello n. 2315 che pur senza mire ambiziose, aveva il pregio di venire incontro ad alcune urgenti necessità per mettere in grado tutti coloro che operano nel campo delle ricerche scientifiche ed in quello delle realizzazioni tecniche, di poter proseguire,

estendere, intensificare i loro studi ed esperienze e realizzare gli impianti allora in corso di progettazione.

Quel disegno di legge venne ampiamente discusso dalla nostra Commissione legislativa competente la quale a maggioranza lo approvò con alcuni emendamenti su relazione del collega Tartufoli e del sottoscritto, ma anch'esso non ebbe fortuna e la fine della legislatura non ne consentì la discussione in Aula per cui decadde.

Con la nuova legislatura in maniera sempre più pressante venne sollecitata da scienziati, da tecnici e da tutti coloro che sono interessati allo sviluppo economico del Paese, l'approvazione di una legge che regolamentasse la produzione e l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Con il 30 gennaio 1960 il Governo ha presentato il tanto atteso disegno di legge, mentre fin dal 15 aprile 1959 i senatori Montagnani Marelli, Mammucari, Secchi ed altri avevano presentato allo stesso scopo una proposta di legge dal titolo « Ricerca ed applicazione dell'energia nucleare ».

La lunga crisi ministeriale rese impossibile l'esame del citato disegno di legge governativo e successivamente, la dichiarata limitazione della propria competenza politica del Governo attualmente in carica, fece sorgere al vostro relatore il dubbio che alcuni argomenti, trattati nei citati disegni di legge, investissero problemi di impostazione della politica economica della nazione sì da far ritenere opportuno rinviare ad altro periodo l'esame di detto provvedimento legislativo, peraltro ritenuto di grande importanza e della massima urgenza.

Perdurando però lo stato di incertezza il vostro relatore, in considerazione della necessità di provvedere alla vita dell'attuale Comitato nazionale per le ricerche nucleari i cui fondi sono venuti ad esaurirsi con la fine dell'esercizio finanziario 1959-60, ha ripreso in esame i due disegni di legge per sottoporre al vostro giudizio, e si augura alla vostra approvazione, la proposta di

provvedere in maniera definitiva almeno alla istituzione per legge del Comitato nazionale per l'energia nucleare. È difatti indispensabile dare ad esso stabilità, chiara definizione dei compiti e stanziamenti adeguati per un periodo di tempo sufficientemente lungo e tale da rendere maggiormente efficiente questo organismo che, fino ad ora, ha vissuto in maniera precaria con incerti ed insufficienti finanziamenti, erogati con il contagocce all'ultimo momento quando esso stava per morire d'inedia.

La maggioranza della Commissione ha accolto la proposta del relatore non ritenendo più possibile rinviare la istituzione regolare del Comitato. Non ha quindi accettato di limitarsi a proporvi una legge stralcio che consenta un ulteriore modesto finanziamento per prolungare precariamente la vita dell'attuale Comitato i cui organi statutari sono tra l'altro anche scaduti.

A tale proposito è da tenere presente che la sua istituzione fatta con decreto del Presidente del Consiglio del 20 giugno 1952, aveva carattere del tutto provvisorio precludendo ed anticipando, per non perdere ancora del tempo, la istituzione con legge di un organismo che avesse una precisa figura giuridica che gli consentisse lo svolgimento della sua attività nell'ambito degli organi dello Stato, senza ricorrere ad espedienti di natura amministrativa, che possono essere ammessi per un breve periodo di tempo, ma che non sono nè legittimi nè utili al buon funzionamento dell'Ente, se vengono a prolungarsi nel tempo.

Sono ormai passati otto anni dall'inizio dell'attività dell'attuale Comitato, e alle ristrettezze finanziarie, si è aggiunta la sua confusa definizione giuridica che, tra l'altro, le ha persino impedito di attuare sotto il proprio nome i necessari investimenti patrimoniali per la creazione di centri di ricerca.

Difatti non avendo il Comitato una sua personalità giuridica, per utilizzare i fondi ad esso assegnati, ha dovuto far ricorso alla facoltà concessa per legge al Consiglio nazionale delle ricerche, di finanziare Enti ed Istituti di ricerca così che, ad esempio, i

centri di Ispra, di Frascati e della « Casaccia », che hanno richiesto una spesa di oltre 10 miliardi, sono intestati al detto Consiglio nazionale delle ricerche pur essendo stati realizzati dal Comitato per le ricerche nucleari.

Imprecise sono anche, le sue funzioni, non chiari i rapporti con gli organi governativi, per cui, tutto ciò che si è fatto, è stato dovuto all'opera lodevole di tutti coloro che alla vita del Comitato hanno dedicato la loro attenzione, superando volta per volta con sforzi di buona volontà, le difficoltà che la imperfetta configurazione giuridica creava ad ogni passo.

La regolare costituzione del Comitato nazionale quindi fa parte delle richieste di tutti coloro che hanno preso a cuore lo sviluppo nel nostro Paese della ricerca scientifica e della produzione dell'energia nucleare particolarmente a noi necessaria per sopperire alle deficienze delle risorse nazionali di altre forme di energia.

Tale compito viene facilitato dal fatto che le norme istituzionali e gli scopi del costituendo Comitato per le ricerche nucleari sono molto simili tra loro, sia nel disegno di legge governativo in esame, sia in quello presentato dall'onorevole Montagnani anch'esso in esame, sia infine in quello n. 2315 della seconda legislatura approvato dalla nostra Commissione per l'industria e decaduto per la fine della legislatura stessa.

Tale coincidenza prova che tutti sono concordi nella necessità di istituire un Comitato nazionale per la energia nucleare (C.N.E.N.) e d'altro conto ciò facendo non si pregiudicano le soluzioni di alcune importanti questioni di principio circa l'intervento o meno dell'iniziativa privata nella produzione per scopi pacifici dell'energia nucleare.

Difatti la proposta di legge Montagnani mentre prevede la istituzione del Consiglio nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.) con compiti e norme simili a quelle del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) previsto nel disegno di legge governativo, lo rende nettamente distinto dall'Ente nazionale per l'energia nucleare

(E.N.E.N.) al quale lo stesso senatore Montagnani affida il compito tra l'altro di costruire in esclusiva i reattori nucleari per la produzione di energia.

Pertanto la vostra Commissione, premettendo che essa ritiene anche urgente provvedere alla disciplina giuridica dell'uso e della produzione dei materiali e degli impianti nucleari le cui norme sono contenute nel capitolo II del disegno di legge in esame, e pur giudicando necessario stabilire le norme che dovranno regolare la responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare (capitolo III), per le ragioni anzidette ha deciso a maggioranza di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione, per ora, soltanto uno stralcio del citato disegno di legge n. 940 che consente di provvedere intanto alla immediata istituzione con legge del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.). Ad esso naturalmente dovranno essere assegnati gli stessi stanziamenti previsti nel disegno di legge anzidetto regolarizzando altresì con apposite norme il trapasso del patrimonio dell'attuale Comitato, al nuovo di cui si propone la istituzione.

Pertanto lo stralcio a voi sottoposto riguarda il capitolo I del disegno di legge n. 940 dall'articolo 1 all'articolo 17, e gli articoli 50 e 51 del capitolo IV, con alcune modifiche ritenute necessarie.

Nello studio effettuato per predisporre il detto stralcio è stato attentamente preso in considerazione il capitolo II della proposta di legge n. 468 presentata dal senatore Montagnani ed altri per la parte che prevede anch'esso la istituzione del « Consiglio nazionale per le ricerche nucleari ».

Tutto ciò naturalmente, è bene ripeterlo anche se superfluo, non vuole essere un artificio per sfuggire all'impegno di sottoporre al vostro esame tutti i problemi trattati negli altri capitoli dei disegni di legge nn. 940 e 468, i quali rimangono sempre validi e verranno esaminati in Commissione non appena sarà stata superata la pregiudiziale limitativa dell'attività politica posta dall'attuale Governo.

Lo stralcio pertanto che viene a voi presentato porterà il titolo: « Istituzione del

Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) », e ad esso ci limiteremo nella illustrazione che segue.

* * *

ISTITUZIONI, ATTRIBUZIONI, FUNZIONAMENTO E FINANZIAMENTO DEL COMITATO PER L'ENERGIA NUCLEARE

(Artt. 1-17 e artt. 50-51 del disegno di legge n. 940 ed artt. 2-13 proposta di legge n. 468)

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.), proposto nel disegno di legge governativo, come è stato detto in precedenza, ha presso a poco la stessa forma giuridica e le stesse attribuzioni che erano state previste nel disegno di legge n. 2315 della precedente legislatura, e non si differenzia da quello proposto nel disegno di legge Montagnani Marelli.

Esso pertanto viene istituito quale Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ed ha compiti di studio, ricerca e controllo scientifico degli impianti nucleari. Esso dovrà inoltre occuparsi della formazione tecnica di esperti e dovrà prestare la sua collaborazione a tutte le Amministrazioni dello Stato oltre a mantenere e sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali e stranieri, sempre per tutto ciò che ha attinenza alla ricerca ed alla preparazione dei minerali, delle materie grezze, delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produzione di esse nonché della produzione di energia termonucleare e delle sue applicazioni.

Le anzidette mansioni, specificate con sufficiente chiarezza nell'articolo 1 del disegno di legge n. 940 e nell'articolo 3 della proposta di legge n. 468, vengono però notevolmente ampliate e non chiaramente definite nell'articolo 2 del primo disegno di legge e al n. 6 del citato articolo 3 della proposta di legge n. 468, nel quale viene detto che il Ministro dell'industria e commercio ed altri ministri possono delegare al C.N.E.N. com-

piti esecutivi e di vigilanza in ordine alle materie prime e agli impianti nucleari.

La Commissione non ha avuto nulla da eccepire circa la forma giuridica del Comitato, poichè tutti gli onorevoli commissari ne hanno riconosciuta la utilità, e la sua istituzione ha formato oggetto di polemiche soltanto fuori del Parlamento da parte di coloro che sostengono che sia sufficiente il Consiglio nazionale delle ricerche, per svolgere i compiti scientifici e tecnici attribuiti al C.N.E.N. Il C.N.R. però non ha nè una sua efficiente attrezzatura scientifica, nè personale tecnico specializzato, nè laboratori, nè propri istituti di ricerca. Difatti esso opera assegnando i fondi a sua disposizione a quegli Istituti universitari delle facoltà tecniche e scientifiche, oppure a quei laboratori sperimentali che eseguono lavori dal C.N.R. ritenuti utili per il progresso del Paese. Nei casi poi in cui lo stesso C.N.R. ravvisa la necessità di effettuare alcune particolari ricerche, queste vengono affidate a Enti già esistenti e giudicati idonei allo scopo.

Tutto ciò viene realizzato con fondi molto limitati erogati ai più disparati enti ed istituti, per ricerche biologiche, chimiche, fisiche, matematiche, ecc., dando ad ognuno cifre assai modeste. Non è quindi con i finanziamenti del C.N.R. che potrebbe esser realizzato un efficiente programma di studi nucleari e, se ad esso venissero assegnati gli stanziamenti previsti per il C.N.E.N. nel disegno di legge in esame (75 miliardi in quattro esercizi), l'attività del C.N.R. verrebbe quasi completamente assorbita da quella nucleare, sì da rendere irrисorie le altre sue attività. Tanto vale quindi costituire con personalità giuridica autonoma il C.N.E.N. distaccandolo dal C.N.R., al quale l'attuale Comitato è ora legato in maniera fittizia, per poter usufruire della sua personalità giuridica, per lo svolgimento degli atti amministrativi necessari alla sua attività.

D'altro canto in quasi tutte le nazioni civili sono stati creati organismi specializzati per la ricerca e per gli studi sull'energia nucleare dotati di finanziamenti spesso notevoli appunto per sottolinearne la importan-

za essenziale per il progresso scientifico ed economico.

Per contro, poichè il C.N.E.N. è destinato a promuovere ogni attività di studio, ricerca e sperimentazione per sviluppare le applicazioni pacifiche dell'Energia nucleare, è logico che esso sia strettamente legato al Ministero per l'industria e commercio, che è istituzionalmente l'organo governativo più direttamente responsabile dell'incremento della produzione dell'energia occorrente allo sviluppo industriale del Paese.

Pertanto, la Commissione ha trovato giusto che il C.N.E.N. venga sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, pur prevedendo, nell'articolo 3, che un Comitato dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro dell'industria e del commercio e composto dai Ministri che hanno maggiore interesse allo sviluppo dell'energia nucleare, fissi le direttive generali alle quali il C.N.E.N. deve attenersi.

Stabilita così la sua forma giuridica — Ente di diritto pubblico — e la sua dipendenza — « sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio » — la Commissione ha ritenuto opportuno definire in maniera più precisa i suoi scopi, onde, nei limiti del possibile, non sorgano dubbi sulle sue attribuzioni e non restino fuori della sua competenza alcuni atti per compiere i quali non esistono altri organismi idonei.

La vostra Commissione quindi, dopo aver scisso in due articoli l'articolo 1 del testo governativo, onde dare agli scopi del C.N.E.N. una articolazione autonoma (articolo 2 testo emendato) ha meglio precisato, al numero 1 dell'articolo 2, che il Comitato ha non solo il compito di promuovere studi e sperimentazioni, ma anche quello di curare il coordinamento in tutti i campi in cui si svolgono tali studi e sperimentazioni. Come pure si è voluto precisare, al numero 2, che il C.N.E.N. non dovrà esercitare solo controlli scientifici sulle attività connesse all'impiego delle materie grezze, materie fissili speciali ed alla produzione dell'energia nucleare, ma dovrà estendere i suoi compiti, esercitando

l'alta sorveglianza scientifica e tecnica delle anzidette attività.

Infine, nell'articolo 3 (testo emendato) non è sembrato opportuno lasciare al Ministero dell'industria ed a altri Ministeri la facoltà di delegare al C.N.E.N. compiti non chiari nè tanto meno precisati.

Difatti, la maggioranza della Commissione, dopo aver rilevato che opportunamente il C.N.E.N., non deve aver compiti, nè esecutivi, nè amministrativi che sono propri degli organismi statali, ha tenuto però ad affermare che esso deve assolvere a tutti quegli altri compiti che tali organismi, per la loro struttura, non sono in grado di svolgere e che si riferiscono prevalentemente alla sorveglianza tecnica e scientifica di alcune attività.

Nell'articolo 3 quindi viene precisato che, per delega del Ministro dell'industria, o di altri Ministri, sempre di concerto con quello dell'industria, il C.N.E.N. potrà effettuare operazioni di collaudo e di vigilanza tecnica degli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione dei minerali, materiali grezzi, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive.

Ciò facendo, si è voluto colmare una lacuna, precisando una funzione importante che non può essere attualmente assolta dal Ministero dell'industria non essendo organo tecnico, mentre esso può servirsi del C.N.E.N. per effettuare quelle operazioni di vigilanza tecnica e scientifica che sono di competenza dello Stato, trattandosi della sicurezza degli impianti e dell'incolumità dei cittadini, senza per altro abdicare permanentemente a tali suoi compiti.

Così fissati gli scopi del Comitato nazionale per l'energia nucleare, risulta bene definito e sufficientemente chiaro che i suoi compiti sono talmente importanti e complessi che vanno al di là di quelli puramente scientifici, in quanto i suoi riflessi investono tutta l'attività produttiva della nazione ed in particolare quella industriale. Non è quindi soltanto necessario che un comitato di ministri fissi le direttive generali al quale il C.N.E.N. deve attenersi; ma è sembrato alla Commis-

sione che, per la loro esecuzione, debba essere lo stesso Ministro dell'industria a presiedere il C.N.E.N.

Tale decisione non è stata presa dalla Commissione senza aver valutato tutte le argomentazioni contrarie, ed in particolare quelle esposte nel disegno di legge Montagnani Marrelli che prevede la nomina del Presidente con decreto del Presidente della Repubblica.

Nella discussione è stato affermato da coloro che sono contrari alla tesi governativa che il Ministro non può essere nello stesso tempo controllore e controllato, ma pur avendo tale argomento il suo valore, non va sottaciuto che il Ministro, presiedendo il C.N.E.N., non è tanto il controllore di se stesso, ma è piuttosto colui che delegato dal Comitato dei ministri presieduto dal Presidente del Consiglio (articolo 4) deve curare l'attuazione delle direttive generali dallo stesso consiglio deliberate ed ad esso deve riferire sull'andamento del C.N.E.N.

Inoltre la partecipazione diretta alla vita del C.N.E.N. dà al Ministro dell'industria e commercio la possibilità di valutare con piena coscienza e conoscenza le decisioni che successivamente, nella sua qualità di Ministro, deve prendere, senza essere costretto a servirsi di interposte persone.

Valida invece è l'obiezione circa la impossibilità pratica del Ministro di seguire giornalmente l'attività del C.N.E.N., come pure valida è la considerazione che il rapido avvicendamento dei Ministri non garantirebbe la continuità dell'azione direttiva del Comitato stesso.

Ad ovviare a tali gravi inconvenienti, la maggioranza della Commissione propone alla vostra approvazione un emendamento all'articolo 6 col quale viene istituita la carica di Vice Presidente, che, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, può essere delegato dal Presidente ad esercitare in tutto od in parte le sue funzioni.

Esso dura in carica quattro anni, può essere riconfermato, e gli è proibito l'esercizio professionale in materie attinenti l'energia nucleare.

Altro organo del C.N.E.N. è la Commissione direttiva che presieduta dal Ministro, è composta dal Vice Presidente e da cinque membri competenti nei settori delle materie nucleari, delle sue applicazioni e della legislazione relativa, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Di tale Comitato fanno inoltre parte di diritto quattro alti funzionari dello Stato che presiedono alle direzioni generali che maggiormente si occupano di problemi attinenti l'energia nucleare ed inoltre la vostra Commissione vi propone di aggiungere i due presidenti delle Commissioni consultive per la ricerca scientifica e per le applicazioni industriali ed agricole di cui si parlerà appresso, onde consentire il necessario collegamento con i detti organismi.

I compiti sono quelli stessi previsti dal disegno di legge governativo, e soprattutto va sottolineato che detta Commissione direttiva delibera sui programmi particolareggiati redatti in base alle direttive del Comitato dei ministri, sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché sulle convenzioni e contratti con Enti nazionali e stranieri, e che comunque impegnino il Comitato per una cifra inferiore a cinquanta milioni, portata a cento milioni con un emendamento proposto alla vostra approvazione.

Il bilancio preventivo e le note di variazione dovranno essere approvate dal Ministro dell'industria di concerto con quello del Tesoro, inteso il Comitato dei ministri, mentre il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dai soli Ministri dell'industria e del tesoro (art. 13).

Le deliberazioni invece che riguardano i programmi, i contratti e convenzioni, e gli emolumenti degli amministratori dovranno essere approvate dal Ministro dell'industria, ma tale approvazione si intende automaticamente concessa trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione della Commissione secondo l'emendamento proposto all'articolo 7 (testo emendato).

Nel corso della discussione, alcuni membri della vostra Commissione hanno rilevato che non fossero sufficientemente precisati i poteri del Comitato direttivo, anzi si aveva

l'impressione che il C.N.R.N. non avesse un organo direttivo con chiara fisionomia direzionale, e che quindi esso fosse lasciato in balia di se stesso.

Tale non è sembrato alla maggioranza della Commissione poichè, anche limitandosi all'esame dei suoi poteri principali in precedenza elencati, resta sufficientemente chiaro che, dovendo il Comitato direttivo deliberare il proprio bilancio, i programmi esecutivi della sua attività e le convenzioni e contratti, tutta l'attività del C.N.E.N. viene ad essere ad esso sottoposta.

Difatti, nella proposta di legge del senatore Montagnani Marelli ed altri, viene previsto un Comitato direttivo con poteri presso a poco identici a quelli previsti per lo stesso organo nel disegno di legge governativo.

Unico rilievo che la maggioranza della Commissione ha fatto, si riferisce al controllo della esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo ed all'uopo è stato approvato un articolo aggiuntivo (articolo 8 del testo emendato) in base al quale viene istituita una giunta esecutiva, presieduta dal Presidente del C.N.E.N. ed in sua assenza dal Vice Presidente, composta da tre membri del Comitato direttivo, dei quali due scelti tra quelli nominati con decreto del Presidente del Consiglio ed il terzo dovrà essere il Direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, che sovrintenderebbe ai problemi dell'energia.

Naturalmente, figura determinante della organizzazione del C.N.E.N. è quella del Segretario generale. Difatti, esso, per la importanza delle sue mansioni, viene nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio, su parere del Comitato dei ministri, partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, della giunta esecutiva e delle Commissioni consultive e sovrintende alle attività degli uffici del C.N.E.N., curando l'attuazione di tutte le deliberazioni del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva.

Esso quindi è a capo di tutti i servizi dell'Ente, ed è lui che assume la responsabilità piena del suo buon andamento.

Alcuni onorevoli commissari hanno chiesto di elevare il Segretario generale ad organo

delle Comunità, o, quanto meno, immetterlo nel Comitato direttivo quale membro di diritto. La maggioranza delle Commissioni non ha accolto tale proposta poichè in conformità alla prassi costantemente seguita negli Enti di diritto pubblico, si è voluto affermare il principio di tenere distinti i poteri degli organi deliberanti da quelli dell'organo esecutivo, pur dando a quest'ultimo una funzione di primissimo piano e al segretario generale la possibilità di partecipare con voto consultivo a tutti gli atti degli organi deliberanti.

Difatti, anche nella citata proposta di legge Montagnani, il Segretario generale ha le stesse funzioni e la stessa posizione giuridica prevista nell'articolo 9 (testo emendato) del disegno di legge governativo.

Agli organi direttivi ed esecutivi del C.N.E.N. si affiancano due Commissioni consultive di notevole importanza.

La prima (articolo 10) dà parere su tutti i problemi relativi ai programmi di ricerca e di preparazione del personale, ed, in considerazione della sua specifica funzione, il suo Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. La seconda (articolo 11 testo emendato) deve essere richiesta di parere su tutte le applicazioni dell'energia nucleare nel campo industriale ed agricolo. La Presidenza di tale Commissione, secondo il disegno di legge governativo, era stata affidata al Ministro dell'industria e commercio, ma la vostra Commissione non ha ritenuto opportuno proporvi l'approvazione di detta formula, perchè essa avrebbe impegnato eccessivamente il Ministro, senza che egli avesse la competenza tecnica specifica degli argomenti sottoposti al parere della Commissione da lui presieduta.

Viene quindi proposto che il Presidente della Commissione consultiva sia nominato dal Ministro dell'industria e del commercio ed i venti membri che la compongono, anche essi nominati con decreto dello stesso Ministro, siano designati dai Ministri e dagli Enti previsti nel disegno di legge n. 940, chiarendosi però, con un emendamento, che essi dovranno essere scelti tra persone « particolarmente competenti nei settori della pro-

duzione e delle applicazioni dell'energia nucleare e del relativo regime giuridico ».

Nel corso della discussione è stato rilevato che gli affari sottoposti al parere della anzidetta Commissione sarà di tale numero e mole da rendere difficile e lento il funzionamento della Commissione, riunita in seduta plenaria. A tale inconveniente è stato ovviato con l'ultimo paragrafo del citato articolo 11 che autorizza la costituzione in seno alla Commissione stessa di speciali Sottocommissioni con pieni poteri, composte di non meno di sei membri e presiedute dal Presidente della Commissione o da un suo delegato.

Con la determinazione della forma istituzionale data al Comitato nazionale per le ricerche nucleari (articolo 1), con la elencazione dei suoi compiti (articoli 2 e 3) e con l'attribuzione dei poteri ai suoi organi direttivi, esecutivi e consultivi (articoli 4-11, testo emendato) si è precisato in maniera sufficientemente chiara la figura del C.N.E.N.; gli articoli che seguono non danno luogo a particolari rilievi e non si rende quindi necessario un particolare commento. Difatti l'articolo 12 prevede il collegio dei revisori dei conti, l'articolo 13 precisa le norme relative alla gestione finanziaria, alle quali la vostra Commissione propone di aggiungere che il bilancio preventivo venga comunicato al Parlamento in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio. L'articolo 14 enuncia le norme generali per l'assunzione ed il trattamento del personale.

L'articolo 15 estende al C.N.E.N. le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità con le conseguenze giuridiche relative. L'articolo 16 estende al C.N.E.N. la possibilità di avvalersi della consulenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 17, agli effetti delle imposte, tasse, diritti, eccetera parifica il C.N.E.N. alle Amministrazioni dello Stato, con esclusione delle imposte dirette e delle tasse telefoniche e telegrafiche.

L'articolo 18 dispone che l'Ufficio centrale brevetti provveda agli adempimenti delle formalità previste dall'articolo 16 del trattato istituzionale dell'Euratom.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 19 detta le norme per la liquidazione ed il trapasso della proprietà dell'attuale Comitato per le ricerche nucleari a quello che si istituisce con il presente disegno di legge. Il testo proposto dalla vostra Commissione in sostituzione di quello governativo (articolo 50) sembra più preciso e completo.

L'articolo 20 (ex terzo capoverso dell'articolo 50) autorizza il Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, sentito il C.N.E.N., a riordinare l'Istituto di fisica nucleare. Infine con gli articoli 21 e 22 viene stabilito il finanziamento del C.N.E.N. in lire 75 miliardi suddivisi in quattro esercizi finanziari dal 1960 al 1964.

Tale finanziamento pur non essendo paragonabile a quello di altre Nazioni che da

tempo si occupano dei problemi connessi con l'energia nucleare, è tuttavia tale da consentire lo sviluppo delle ricerche e delle esperienze già iniziate dall'attuale Comitato e da permettere al C.N.E.N. di contribuire efficacemente al progresso tecnico e scientifico ed economico del nostro Paese.

BATTISTA, *relatore.*

N. B. — *Alcuni onorevoli commissari hanno chiesto un breve esposto sull'utilizzazione dei fondi erogati fino ad oggi all'attuale Comitato nazionale per le ricerche nucleari.*

L'allegato riproduce le notizie che lo stesso C.N.R.N. ha trasmesso al vostro relatore.

E. B.

ALLEGATO

COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE NUCLEARI

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1958-1959

NOTA DEL SEGRETARIATO GENERALE

Dal Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 1958-1959, si rileva una *entrata accertata* di lire 13.170.177.938 totalmente riscossa al 30 giugno 1959.

Il Conto Residui esercizio precedente non presenta alcuna variazione, mentre il conto generale riepilogativo dei residui, alla chiusura dell'esercizio in parola, presenta un peggioramento di lire 2.088.017.985.

Infine il Conto Cassa al 30 giugno 1959 presenta un attivo di lire 4.331.371.074.

Tale situazione di Cassa è conseguenza del fatto che il nostro bilancio è, come è noto, un bilancio di impegni, nel senso che somme impegnate per programmi di lungo respiro — quali ad esempio la costruzione dei Centri di Ispra e della Casaccia e dei Laboratori nazionali di Frascati — sono erogate in gestioni successive a quelle in cui l'impegno è stato assunto.

A completamento di quanto precede si pone in evidenza nel prospetto, che segue, la suddivisione delle spese effettuate durante lo stesso esercizio per un ammontare di lire 15.117.603.107.

Le somme relative e le percentuali a fianco indicate si riferiscono al totale dei pagamenti, più gli impegni effettivamente assunti e riportati al nuovo esercizio:

<i>Centro di Studi Nucleari di Ispra</i>	6.156.472.572	40,73 %
<i>Laboratori Nazionali di Frascati</i>	2.015.392.775	13,31 %
<i>Ricerca Fondamentale</i>	2.193.802.849	14,55 %
<i>Centro di Studi Nucleari della Casaccia</i>	1.022.870.110	6,76 %
<i>Ricerche Geominerarie</i>	748.764.081	4,95 %
<i>Ricerche Radiobiologiche</i>	308.505.000	2,04 %
<i>Ricerche Applicate Chimica, Fisica, Ingegneria</i>	148.000.000	0,98 %
<i>Preparazione Personale - Borse di Studio</i>	620.542.570	4,10 %
<i>Congressi - Mostre - Documentazione</i>	344.432.112	2,26 %
<i>Enti Internazionali</i>	408.723.973	2,70 %
<i>Spese di Personale e Spese di amministrazione centrale</i>	1.150.097.065	7,62 %
	<u>15.117.603.107</u>	<u>100,00 %</u>

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da tale prospetto risulta chiaramente che le spese per la costruzione del Centro di Ispra (lire 6.156.472.572 = 40,73 per cento), del Centro della Casaccia (lire 1.022.870.110 = 6,76 per cento), dei Laboratori nazionali di Frascati (lire 2.015.392.775 = 13,31 per cento), per la Ricerca Fondamentale (lire 2.193.802.849 = 14,55 per cento), ed infine i contributi agli Enti internazionali (lire 408.723.973 = 2,70 per cento), hanno gravato per un totale di lire 11.797.262. 279 con una percentuale globale del 78,05.

Si è provveduto a passare al Fondo Riserva le economie verificatesi per somme stanziare e non impegnate al 30 giugno 1959 e pertanto il Fondo Riserva ordinario al 1° luglio 1959 risulta di lire 186.208.947.

Per quanto riguarda il primo stato patrimoniale compilato alla data del 30 giugno 1959 si fa presente che esso presenta un attivo di lire 7.160.126.220 con una percentuale del 36,10 sulla somma complessiva di lire 19.832.980.046 spesa dalla costituzione del Comitato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Impiego pacifico
dell'energia nucleare**

CAPO I

**COMITATO NAZIONALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE**

Art. 1.

È istituito il Comitato nazionale per la energia nucleare (C.N.E.N.). Esso è ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare ha lo scopo:

1) di promuovere, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica, della chimica, della biologia e dell'ingegneria nucleare e relative applicazioni; nel campo della ricerca e della preparazione di minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produzione di essi, attuandone l'opportuno coordinamento;

2) di esercitare controlli scientifici relativamente all'impiego delle materie grezze e delle materie fissili speciali, alla produzione dell'energia nucleare, nonchè agli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione delle materie fissili speciali, uranio arricchito, materie grezze e minerali, materie radioattive;

3) di promuovere ed incoraggiare la preparazione tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione, di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione del Comitato nazionale
per l'energia nucleare**

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il C.N.E.N., ai fini delle applicazioni pacifiche della energia nucleare, ha lo scopo:

1) di effettuare e promuovere studi e sperimentazioni curandone l'opportuno coordinamento nel campo:

a) della fisica, della chimica, della biologia, e della ingegneria nucleare e relative applicazioni;

b) della ricerca e della preparazione di minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produzione di esse;

2) di esercitare l'alta sorveglianza scientifica e tecnica sulle attività connesse all'impiego delle materie grezze e delle materie fissili speciali ed alla produzione della energia nucleare, nonchè agli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione delle materie fissili speciali, uranio arricchito, materie grezze e minerali, materie radioattive;

3) *identico*;

(Segue: *Testo del Governo*).

4) di collaborare con le Amministrazioni dello Stato per tutte le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare e di dare alle stesse i pareri richiesti;

5) di sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con le organizzazioni nazionali ed estere, che operano nel campo nucleare.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni e per l'esecuzione di determinati e particolari programmi, previamente approvati, ha facoltà di finanziare, sovvenzionare e dare contributi ad istituti universitari o ad altri istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica.

Art. 2.

Il Ministro dell'industria e del commercio con proprio decreto può delegare al Comitato nazionale per l'energia nucleare compiti esecutivi e di vigilanza in ordine ai minerali, alle materie e agli impianti nucleari.

Gli altri Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, con propri decreti possono delegare al Comitato nazionale per l'energia nucleare compiti esecutivi per legge attribuiti alla propria competenza, che abbiano incidenza nel settore nucleare e che non implicino attività imprenditoriale.

Il decreto specifica la materia, l'estensione e la durata della delega, nonché ogni altra modalità necessaria per l'esercizio della stessa.

Art. 3.

Un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro dell'industria e del commercio, composto dai Ministri degli affari esteri,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

4) di dare parere e prestare collaborazione alle Amministrazioni dello Stato per tutte le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare;

5) di mantenere e di sviluppare la collaborazione tecnico-scientifico con gli Enti internazionali e stranieri che operano nel campo nucleare.

Il C.N.E.N. ha facoltà di finanziare, sovvenzionare e dare contributi ad istituti universitari o ad altri istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica per studi, ricerca e sperimentazioni nel campo dell'energia nucleare e per l'esecuzione di determinati e particolari programmi previamente approvati.

Art. 3.

Il Ministro dell'industria e commercio con proprio decreto può delegare al C.N.E.N. operazioni di collaudo e di vigilanza tecnica degli impianti di produzione dell'energia nucleare, trattamento ed utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive.

Gli altri Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, con proprio decreto possono delegare al C.N.E.N. gli stessi compiti di collaudo e di vigilanza tecnica loro attribuiti nel settore dell'energia nucleare.

Identico.

Art. 4.

Un Comitato permanente, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e dell'industria e del commercio e

(Segue: *Testo del Governo*).

del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, stabilisce le direttive generali alle quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare deve attenersi.

Art. 4.

Sono organi del Comitato nazionale per la energia nucleare:

- il Presidente;
- la Commissione direttiva;
- la Commissione consultiva per la ricerca scientifica;
- la Commissione consultiva per le applicazioni industriali ed agricole;
- il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e riferisce annualmente sulle attività da esso svolte al Comitato dei ministri di cui all'articolo 3.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni ad un componente della Commissione direttiva che assume le funzioni di Vice Presidente.

Art. 6.

La Commissione direttiva è composta dal Presidente del Comitato nazionale per la energia nucleare e da sei membri scelti fra persone particolarmente competenti nei settori delle scienze nucleari, delle sue applica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

della pubblica istruzione, fissa le direttive generali che il C.N.E.N. deve osservare.

Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere chiamati a partecipare anche altri Ministri interessati a determinate questioni.

Il Comitato dei Ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Il C.N.E.N. è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e riferisce annualmente sulle attività da esso svolte al Comitato dei Ministri.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, al Vice Presidente.

La carica di Vice Presidente del C.N.E.N. è incompatibile con l'esercizio professionale in materie attinenti all'energia nucleare.

Art. 7.

La Commissione direttiva è composta dal Presidente del C.N.E.N. e dai sei membri scelti fra persone particolarmente competenti nei settori della ricerca, della sperimentazione, della produzione, delle applicazioni di

(Segue: *Testo del Governo*).

zioni e della legislazione relativa. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3. Fanno, inoltre, parte di diritto della Commissione direttiva il Direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, che soprintende ai problemi dell'energia, il Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, che soprintende all'istruzione superiore, il Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici per le acque e gli impianti elettrici ed un funzionario dell'Ispettorato generale affari economici della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministro del tesoro.

La Commissione delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, sui programmi particolareggiati di attività, che sono redatti in base alle direttive del Comitato dei ministri di cui all'articolo 3. Delibera, inoltre, sulle nomine del direttore amministrativo e del personale direttivo, sugli emolumenti spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione direttiva e le Commissioni consultive, e si pronunzia su ogni altro affare che ad essa sia sottoposto dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza della metà dei componenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Le deliberazioni della Commissione direttiva relative alla formulazione dei programmi di attività, alla nomina del direttore amministrativo, alle convenzioni e contratti con gli enti nazionali e stranieri per la ricerca scientifica ed applicata e quelle che, comunque, impegnano il Comitato per un ammontare superiore a lire 50 milioni, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria e del commercio.

L'approvazione si intende concessa trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione della deliberazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

energia nucleare ed anche della legislazione relativa.

I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Tra essi con lo stesso decreto viene nominato il Vice Presidente.

Fanno inoltre parte di diritto della Commissione direttiva i Presidenti delle Commissioni consultive, il Direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio che soprintende ai problemi dell'energia, il direttore generale del Ministero della pubblica istruzione che soprintende all'istruzione superiore, il direttore generale del Ministero dei lavori pubblici per le acque e gli impianti elettrici ed un funzionario dell'ispettorato generale affari economici della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministro del tesoro.

I professori ordinari dell'insegnamento superiore che siano membri della Commissione direttiva, sono collocati fuori ruolo.

La Commissione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sugli eventuali provvedimenti di variazione e sul bilancio consuntivo;

b) sui programmi particolareggiati di attività redatti in base alle direttive del Comitato dei ministri;

c) sugli emolumenti del Vice Presidente, dei membri della Commissione direttiva, dei Presidenti e dei membri delle Commissioni consultive;

d) sulle assunzioni e licenziamenti del personale direttivo;

e) sulle convenzioni e contratti con enti nazionali e stranieri per la ricerca scientifica ed applicata e su quelli che comunque impegnano il Comitato per un ammontare superiore a lire 100 milioni.

La Commissione si pronunzia altresì su ogni altro affare che le venga proposto dal Presidente.

(Segue: *Testo del Governo*).

Le cariche di componenti la Commissione direttiva non sono incompatibili con quella di membro delle Commissioni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 7.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è nominato il Segretario generale del Comitato nazionale per l'energia nucleare che ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva, di soprintendere all'attività degli Uffici del Comitato e di eseguire ogni altro compito che gli sia attribuito dalla Commissione direttiva.

Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni della Commissione direttiva e delle Commissioni consultive.

La carica di Segretario generale è incompatibile con altre attività.

Il trattamento economico è stabilito con deliberazione della Commissione direttiva, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) ed e) sono soggette alla approvazione del Ministro dell'industria e del commercio.

L'approvazione si intende concessa trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della deliberazione.

Art. 8.

La Commissione direttiva nomina una Giunta esecutiva composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio che soprintende ai problemi dell'energia e da due membri scelti tra i suoi esperti.

Essa è presieduta dal Presidente ed, in assenza di questo, dal Vice Presidente.

La Giunta presiede all'esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva e può essere delegata ad esercitarne determinati poteri.

Art. 9.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato dei ministri, ed il C.N.E.N., è nominato il Segretario generale del Comitato nazionale dell'energia nucleare che ha il compito di curare la esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva e della Giunta esecutiva, di soprintendere alla attività degli uffici del Comitato e di eseguire ogni altro compito che gli sia attribuito dalla Commissione direttiva o dalla Giunta esecutiva.

Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni della Commissione direttiva, della Giunta esecutiva e delle Commissioni consultive.

Il Segretario generale dura in carica quattro anni, può essere riconfermato ed il suo ufficio è incompatibile con altra attività: ove sia professore ordinario dell'insegnamento superiore è collocato fuori ruolo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 8.

La Commissione consultiva per la ricerca scientifica è composta da un Presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e da undici esperti, dei quali:

cinque designati dal Ministro della pubblica istruzione di cui tre scelti tra i professori di ruolo delle Università o Istituti superiori nelle materie scientifiche attinenti all'energia nucleare e due scelti fra scienziati di chiara fama in materia nucleare;

uno designato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

uno designato dal Ministro della difesa;

uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

uno designato dal Ministro dei lavori pubblici;

uno designato dal Ministro della sanità;

il direttore dell'Istituto di fisica nucleare.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e durano in carica quattro anni.

La Commissione consultiva per la ricerca scientifica deve essere richiesta di parere sui programmi di ricerca e di preparazione del personale. Essa può essere consultata su ogni altro argomento, su cui il Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare e la Commissione direttiva ritengano di doverla sentire.

Art. 9.

La Commissione consultiva per le applicazioni industriali ed agricole è composta dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 10.

La Commissione consultiva per la ricerca scientifica è composta dal Presidente nominato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e da undici esperti, tra i quali il direttore di fisica nucleare; gli altri dieci sono designati:

cinque dal Ministro della pubblica istruzione di cui tre scelti tra i professori di ruolo delle Università o Istituti superiori nelle materie scientifiche attinenti alla energia nucleare e due tra scienziati di chiara fama in materia nucleare;

uno dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

uno dal Ministro della difesa;

uno dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

uno dal Ministro dei lavori pubblici;

uno dal Ministro della sanità.

Identico.

La Commissione consultiva per la ricerca scientifica deve essere richiesta di parere sui programmi di ricerca e di preparazione del personale. Essa può essere consultata su ogni altro affare, su cui il Presidente del C.N.E.N. e la Commissione direttiva ritengano di doverla sentire.

Art. 11.

La Commissione consultiva delle applicazioni industriali ed agricole è composta dal

(Segue: *Testo del Governo*).

Presidente del Comitato nazionale per la energia nucleare e da venti membri di cui:

due rappresentanti del Ministero della industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno esperto nei problemi della aviazione civile;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due professori universitari di materie relative all'applicazione industriale della energia nucleare, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali, di cui almeno uno dirigente di aziende industriali a partecipazione statale;

due esperti industriali del settore dell'impiego pacifico dell'energia nucleare;

un esperto in problemi sanitari designato dal Ministro della sanità;

un esperto delle applicazioni dell'energia nucleare all'agricoltura, designato dal Ministro dell'agricoltura e le foreste;

un esperto tecnico designato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

I membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Presidente, nominato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e da venti membri particolarmente competenti nei settori della produzione, delle applicazioni della energia nucleare e del relativo regime giuridico, designati:

quattro dal Ministro dell'industria e commercio, di cui due industriali;

uno dal Ministro dell'interno;

uno dal Ministro del tesoro;

uno dal Ministro dei lavori pubblici;

due dal Ministro della difesa di cui uno esperto nei problemi della aviazione civile;

uno dal Ministro dei trasporti;

uno dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

uno dal Ministro della marina mercantile;

due dal Consiglio nazionale delle ricerche, scelti tra i professori universitari di materie relative all'applicazione industriale dell'energia nucleare;

uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

due dal Ministro delle partecipazioni statali, di cui uno almeno dirigente di aziende industriali a partecipazione statale;

uno dal Ministro della sanità;

uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

uno dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

La Commissione consultiva per le applicazioni industriali ed agricole deve essere richiesta di parere su tutte le applicazioni dell'energia nucleare e può essere, inoltre, sentita su ogni altro argomento che il Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare e la Commissione direttiva ritengano di sottoporle.

Per l'esame di determinate questioni la Commissione può nominare nel suo seno speciali Sottocommissioni con potere deliberante, composte di non meno di sei membri e presiedute dal Presidente della Commissione.

Art. 10.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro è nominato il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare composto di tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

uno effettivo con funzioni di presidente del Collegio ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro e scelti fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'industria e del commercio;

uno effettivo designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I revisori dei conti provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria, nonchè del conto consuntivo del Comitato nazionale per l'energia nucleare e riferiscono annualmente al Ministro del tesoro ed al Ministro dell'industria e del commercio.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Per la gestione annuale del Comitato nazionale per l'energia nucleare si osservano i termini dell'anno finanziario del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

La Commissione consultiva per le applicazioni industriali e agricole può essere richiesta di parere su qualsiasi affare che il Presidente del C.N.E.N e la Commissione direttiva ritengano di sottoporle.

Per l'esame di determinate questioni, la Commissione può nominare nel suo seno speciali sottocommissioni con pieni poteri, composte di non meno di sei membri e presiedute dal Presidente della Commissione o da un suo delegato.

Art. 12.

Identico.

uno effettivo con funzione di Presidente del Collegio, ed uno supplente, dal Ministro del tesoro che li sceglie tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

uno effettivo ed uno supplente dal Ministro dell'industria e del commercio;

uno effettivo dal Ministro della pubblica istruzione.

Identico.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e approvato dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3.

Sono parimenti soggette all'approvazione le eventuali variazioni di bilancio.

Il bilancio consuntivo, deliberato dalla Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, è approvato dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del tesoro ed è trasmesso al Parlamento in allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Le norme per l'assunzione del personale, con le relative tabelle organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale; nonchè le norme per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare sono stabilite con regolamenti deliberati dalla Commissione direttiva. I regolamenti relativi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare può avvalersi inoltre dell'opera di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I professori universitari ordinari assegnati al Comitato nazionale per l'energia nucleare sono collocati fuori ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e approvato dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei Ministri.

Sono soggetti alla stessa approvazione gli eventuali provvedimenti di variazione di bilancio.

Il bilancio consuntivo, deliberato dalla Commissione direttiva del C.N.E.N. entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, è approvato dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il bilancio preventivo, gli eventuali provvedimenti di variazione e il bilancio consuntivo sono comunicati subito dopo l'approvazione al Parlamento e sono allegati allo stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 14.

Le norme per l'assunzione del personale, con le relative tabelle organiche, lo stato giuridico del trattamento economico e previdenziale del personale e quelle per l'amministrazione ed il funzionamento interno del C.N.E.N., sono stabilite con regolamenti deliberati dalla Commissione direttiva. I regolamenti relativi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il C.N.E.N. può avvalersi dell'opera di personale appartenente all'amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Vedi quarto comma articolo 7).

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 13.

Le opere necessarie per l'esecuzione dei compiti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su richiesta del Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

Art. 14.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la consulenza legale e per la difesa in giudizio può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare è parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalità previste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.

Ai fini dell'accertamento della natura specificatamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi può avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente ido-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 15.

Su richiesta del Presidente del C.N.E.N. il Ministro dell'industria e del commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 1359, e successive modificazioni le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.

Identico.

Art. 16.

Il C.N.E.N. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

nei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'industria e del commercio.

(Vedi art. 50).

(Vedi art. 50).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 19.

Il Comitato Nazionale per le ricerche nucleari istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1952 e successivamente modificato col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 1956, è soppresso e cessa dalle sue funzioni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Con decorrenza dalla stessa data, tutto il patrimonio attuale destinato agli scopi indicati nei due decreti sopra citati nonché nella legge 5 febbraio 1957, n. 19, anche se intestati al Consiglio nazionale delle ricerche, è devoluto al C.N.E.N. il quale subentra di pieno diritto nella titolarità dei relativi beni, diritti e rapporti attivi e passivi.

Il Comitato è autorizzato a provvedere, quando occorre, alla materiale rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con proprie dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi.

Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura, contemplati dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta o tassa.

Art. 20.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare, sarà provveduto entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al rior-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 17.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare provvede all'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato e da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati.

Il contributo statale per il primo quadriennio 1960-64 sarà corrisposto nella misura di 75 miliardi di lire così ripartiti:

lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61;

lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62;

lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il contributo sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Fanno carico al predetto contributo le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.), all'Agenzia internazionale energia atomica (A.I.E.A.) e le spese per l'esecuzione dell'Accordo per il Centro comune di ricerca della Comunità europea dell'energia atomica in Italia (Ispra).

Per l'esercizio finanziario 1959-60 il Comitato nazionale per l'energia nucleare è autorizzato a compiere operazioni di cessione del contributo dell'esercizio finanziario 1960-1961 fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi.

Agli atti relativi si applica il trattamento tributario previsto per gli atti compiuti nello interesse dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

dinamento dell'Istituto di fisica nucleare cui è affidato il compito di effettuare sotto vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito degli Istituti universitari, la ricerca fondamentale nucleare.

Art. 21.

Il Comitato nazionale per la energia nucleare provvede all'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato e da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati.

Identico.

Il contributo sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario. Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.), all'Agenzia internazionale energia atomica (A.I.E.A.) e le spese per la esecuzione dell'Accordo per il Centro comune di ricerche della Comunità europea dell'energia atomica in Italia (Ispra) sono sostenute dal C.N.E.N.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Vedi art. 51).

CAPO II

DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 18.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

Art. 19.

Chiunque detiene materie fissili speciali in qualsiasi quantità, minerali o materie grezze in quantità non minori di 50 chilogrammi di uranio metallico o equivalente quantità di torio o di altre materie prime fonti deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta al Ministero dell'industria e del commercio.

È parimenti soggetto all'obbligo di denuncia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 22.

All'onere di lire venti miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione propone che la materia contenuta negli articoli dal 18 al 49, non compresa nello stralcio, della quale è in corso l'esame presso la stessa 9^a Commissione, formi oggetto di una legge a parte

(Segue: *Testo del Governo*).

tità tali che la radioattività complessiva allo atto della denuncia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinati esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denuncia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Le denunce devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda senza che entro tale termine, l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione — quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari — è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 21.

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denuncia, deve essere ef-

(Segue: *Testo del Governo*).

fettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile e della difesa.

Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, udito il parere del Comitato nazionale per la energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea della energia atomica.

Le violazioni delle norme del decreto del Presidente della Repubblica sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1 milione e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 22.

La concessione per l'esercizio di impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali è accordata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 e sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente la concessione deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 35.

Il decreto di concessione deve indicare la durata della concessione, non superiore a 20

(Segue: *Testo del Governo*).

anni, la garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, le modalità di esercizio che si ritengono necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio della concessione.

Le modifiche sostanziali degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 23.

Gli impianti per la produzione ed il trattamento di materie fissili speciali sono riservati allo Stato, che può procedervi anche a mezzo di società con capitale ad intera partecipazione statale.

Art. 24.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata la concessione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio.

La Commissione di collaudo è composta di otto membri di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, un professore universitario nelle materie di applicazione dell'energia nucleare, designato dal Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanità

(Segue: *Testo del Governo*).

ed un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi, la Commissione di collaudo è integrata secondo le disposizioni da emanarsi col decreto presidenziale previsto dal secondo comma dell'articolo 29.

Per gli impianti tecnicamente noti, e per i quali già esiste una sufficiente esperienza, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può nominare una sottocommissione composta di almeno tre membri scelti fra i predetti.

Art. 25.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Art. 26.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quella per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione

(Segue: *Testo del Governo*).

degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 27.

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro dell'industria e del commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

Art. 28.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per i detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25.

Art. 29.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro dell'industria e del commercio sono adottati di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 30

L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli usi agricoli, con il Ministro della pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro della sanità per gli usi diagnostici e terapeutici.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

Art. 31.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e del commercio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio di impianti nucleari sia all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale della Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto sono stabilite le pene da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati,

(Segue: *Testo del Governo*).

per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

CAPO III

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

Art. 32.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è in rapporto di causalità diretta con un incidente nucleare, avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Lo stesso è inoltre responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, per i trasporti nucleari di materie fissili speciali autorizzati nel territorio dello Stato.

La responsabilità ha inizio per i nuovi impianti dal momento in cui per la presenza nell'impianto di materie fissili speciali o di combustibili nucleari è possibile il verificarsi d'incidenti nucleari.

Per incidente nucleare s'intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che ha cagionato un danno proveniente o risultante in tutto od in parte dalle proprietà radioattive o anche dalle dette proprietà o dalle proprietà tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dalle materie fissili speciali o dalle materie radioattive o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare cessa quando le materie fissili

(Segue: *Testo del Governo*).

speciali, le materie grezze, le materie radioattive sono legalmente trasferite ad altri, salvo che non sia disposto altrimenti nell'atto di trasferimento.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad at-

ti di conflitto armato o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

Art. 33.

L'azione di risarcimento per un incidente nucleare, dopo il collaudo dell'impianto, previsto dall'articolo 24 della presente legge, non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona, che abbia prestato la garanzia finanziaria, ai sensi dell'articolo 35.

Prima dell'esito favorevole del collaudo la azione può essere proposta anche contro i fornitori dell'impianto.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.

Art. 34.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria, nel caso l'incidente nucleare sia stato cagionato da dolo o colpa grave di un terzo, può agire in rivalsa per gli indennizzi che derivano dalla presente legge.

È considerata valida ad ogni effetto di legge la clausola con cui l'esercente l'impianto

(Segue: *Testo del Governo*).

nucleare rinunzia ad ogni azione di rivalsa contro il fornitore o il trasportatore, per incidenti nucleari avvenuti dopo il collaudo o dopo un effettivo periodo di esercizio.

Art. 35.

Il totale della responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare è fissato per ciascun impianto nucleare e per ciascun anno di esercizio in lire 10 miliardi di cui 2/3 riservati per il danno alle persone, ed un terzo per il danno alle cose.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile è diminuita complessivamente di un terzo, l'esercente è tenuto a ricostituire la garanzia nel termine di tre mesi.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, non inferiore a 3 miliardi di lire, qualora possa ragionevolmente ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Art. 36.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato senza che sia prestata una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di tre miliardi di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, primo comma, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 37.

L'esercente deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 35 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicuratore ed il gerente non possono in alcun caso sospendere la garanzia di cui al comma precedente se non dopo il preavviso di almeno due mesi al Ministero dell'industria e del commercio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'importo della garanzia finanziaria non è sequestrabile o pignorabile se non per crediti derivanti da indennizzi dovuti ad incidenti nucleari.

Art. 38.

Le assicurazioni sulla responsabilità civile connesse all'esercizio d'impianti nucleari sono soggette all'imposta di assicurazione sui premi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, nella misura proporzionale di lire 1 per ogni 100 lire di premio, compresa ogni addizionale.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione, l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dell'uno per mille.

Art. 39.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

Art. 40.

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere

(Segue: *Testo del Governo*).

proposte davanti al tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

Nel caso di accertata insufficienza della garanzia finanziaria, il tribunale riduce proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

La parte dell'importo massimo dovuto per risarcimento alle persone ed alle cose non utilizzata per il risarcimento per cui è destinata, può essere utilizzata per il risarcimento dei danni dell'altra specie.

La persona lesa, che abbia titolo ad essere risarcita in base alla legge sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, ha facoltà di optare per il risarcimento in base alle disposizioni della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 41.

L'omessa denuncia dei materiali di cui all'articolo 19 è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; nel caso di omessa denuncia di materie fissili speciali è comminato altresì l'arresto da sei mesi ad un anno.

Art. 42.

Chiunque commercia minerali, materie grezze e materie radioattive senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; se trattasi di materie fissili speciali si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace l'acquirente.

Art. 43.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza avere ottenuto l'autorizzazio-

(Segue: *Testo del Governo*).

ne prevista dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 5 milioni di lire a 10 milioni di lire.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

Art. 44.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 30 è punito con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Art. 45.

Nei casi previsti dagli articoli 41 e 44 è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Agli effetti della presente legge si applicano le definizioni, concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze ed i minerali, contenute nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Per « impianti nucleari » s'intendono i reattori nucleari, gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie fissili speciali, dei combustibili nucleari, gli impianti di separazione d'isotopi, gli impianti di trattamento dei combustibili nucleari irradiati, gli impianti di deposito delle materie fissili speciali e materie radioattive ed ogni altro impianto in cui trovansi ma-

(Segue: *Testo del Governo*).

terie fissili speciali e materie radioattive, ivi compresi i rifiuti radioattivi.

Per « materie radioattive » si intendono le materie di cui si impiegano le proprietà radioattive, eccezione fatta delle materie fissili speciali radioattive, i radioisotopi utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici o terapeutici, industriali, agricoli, commerciali.

Art. 47.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato in materia di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato per quanto attiene in materia di demanio marittimo e di acque territoriali e di acque pubbliche.

Art. 48.

I titolari di autorizzazioni per la costruzione di centrali termoelettriche con impiego di combustibili nucleari devono, a pena di decadenza, richiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 22.

La concessione sarà accordata tenendo conto delle condizioni contenute nel decreto di autorizzazione.

Art. 49.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed al rafforzamento dei ruoli organici del

(Segue: *Testo del Governo*).

Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

Art. 50.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

Il patrimonio destinato al Comitato nazionale per le ricerche nucleari a quella data intestato al Consiglio nazionale delle ricerche, è assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al riordinamento dell'Istituto di fisica nucleare cui è affidato il compito di effettuare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito degli istituti universitari, la ricerca fondamentale nucleare.

Art. 51.

L'onere complessivo di lire venti miliardi e cento milioni derivante, nell'esercizio finanziario 1960-61, dalla corresponsione del contributo statale a favore del Comitato na-

(Vedi articoli 19 e 20).

(Vedi articolo 22).

(Segue: *Testo del Governo*).

zionale per l'energia nucleare e dalle spese per i compiti tecnici e per l'ampliamento dell'organico del Ministero dell'industria e del commercio, di cui ai rispettivi articoli 17, 24 e 49, si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.